

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VERTUNNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerardo LUONGO

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to SAMA' PASQUALINA

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2013

GRUMENTO NOVA, li

IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

GRUMENTO NOVA, li

IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
Dott.ssa Benedetta BRANDI

SI ATTESTA

che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 del D.Lgs. N. 267/2000 dal al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2013

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, Comma 1);
con nota prot. n. Reg. n.
nella seduta del

IL SEGRETARIO COMUNALE



COPIA

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n . 30

Oggetto: ABROGAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 01.07.2013. REVOCA DELIBERAZIONE N. 22 DEL 12/08/2013 AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFE TARES RELATIVE ALL'ANNO 2013, PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO". APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARSU

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **19:40**, in Grumento Nova nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione **Pubblica**.

Risultano

VERTUNNI VINCENZO	P	ROMEO ANTONIO	A
DI PIERRI ANTONIO	P	SAMA' DONATO	P
SCARPITTA NICOLA	P	LAVEGLIA ANTONIO	P
IELPO GIUSEPPE	P	CARLOMAGNO ANTONIO	P
PETRONE NICOLO'	A	LO BOSCO ADRIANO	P
COZZA DOMENICO	P	DI CILLO NICOLA	P
ANGERAMI FRANCESCA	P		

Assume la presidenza il **Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI** e partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO** che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell'art. 127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell'art 22, del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a scrutatori i Consiglieri : Sig.

Relazione sulla proposta posta all'ordine del giorno il Sindaco

PREMESSO :

CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

CHE delle norme transitorie 2013 previste dal **D.L. n. 35 del 8 aprile 2013** “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria“ convertito con legge 6 giugno 2013 n. 64, dalle quali risulta in sintesi:

1. NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
2. POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
3. ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
4. MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
5. NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
6. I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 01/07/2013, esecutiva, si approvavano le rate di scadenza del tributo, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, fissate per Agosto, Ottobre e Novembre;

CHE il Comune, così come previsto dalla delibera n. 15/2013, ha provveduto a trasmettere ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, e che resta da trasmettere il saldo TARES (al netto della TARSU 2012) e la maggiorazione di 0,30 €/mq. che sarà introitata direttamente dallo STATO;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2013, esecutiva, si approvava il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo quanto stabilito dal comma 22 articoli 14, 15 e 19 del D.L. n. 201/2011;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2013, esecutiva, si approvavano le tariffe TARES relative all'anno 2013 e si prendeva atto del Piano Finanziario, ai sensi del citato art. 14 del D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” ed in particolare dell'art. 5 (Disposizioni in materia di TARES):

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013), del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.**

ATTESO che la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di GRUMENTO NOVA avvalersi della **DEROGA prevista al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124** (GU Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), **e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :**

TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

RICHIAMATA a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 59 dell'11/06/2012 ad oggetto TASSA per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Riconferma;

CHE PERTANTO si rende necessario procedere:

1. ad abrogare il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo quanto stabilito dal comma 22 articoli 14, 15 e 19 del D.L. n. 201/2011, approvato con propria deliberazione n. 16 del 01/07/2013;
2. di revocare la propria delibera n. n. 22 del 12/08/2013, esecutiva, si approvavano le tariffe TARES relative all'anno 2013 e si prendeva atto del Piano Finanziario, ai sensi del citato art. 14 del D.L. 201/2011;
3. approvare l'allegato Regolamento TARSU lettera A);
4. per quanto concerne il versamento delle rate, in esecuzione della propria delibera n. 15 del 01/07/2013, con la quale vennero stabilite le rate di scadenza del tributo, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, fissate per **Agosto, Ottobre e Novembre**, questo organo collegiale prende atto, giusta attestazione dell'Ufficio Tributi prot. n. 7715 del 25/11/2013, che alla data odierna non è stato ancora richiesto ai contribuenti il saldo della TARES comprensivo della maggiorazione di 0,30 €/mq. In conseguenza di ciò, **fatti salvi gli effetti già prodotti dalla citata deliberazione, riscossione delle prime due rate corrispondenti alla TARSU anno 2012, per quanto riguarda il saldo, questo dovrà essere versato secondo le seguenti modalità: 1) la maggiorazione dello 0,30 €/mq allo Stato deve essere versato entro il 31/12/2013; 2) il saldo entro il 31/01/2014;**

DATO ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

ACQUISITO il pare del Revisore del Conto giusto Verbale del 26/11/2013, prot. n. 7772 del 28/11/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL e smi;

UDITO l'intervento del Consigliere di minoranza LAVEGLIA che viene così riassunto: "Siamo in presenza di una legislazione frammentaria: l'ultima modifica legislativa in materia di tributo afferente lo smaltimento dei rifiuti è indice di poca serietà, per cui il gruppo di minoranza rispedisce al mittente (governo centrale) l'opzione, peraltro tardiva, data alle Amministrazioni. Il Consigliere preannunzia il voto contrario".

Il Consigliere –Vicesindaco DI PIERRI- stigmatizza la decisione preannunziata dal gruppo di minoranza; dichiara di condividere la critica fatta dal gruppo di minoranza all'operato del governo centrale, ma non comprende come non si voti una opzione favorevole per la collettività. Il Consiglio Comunale di Grumento, prosegue il Consigliere DI PIERRI, è una delle poche assemblee che non delibera all'unanimità un argomento di una tale importanza. Invita il gruppo di minoranza a riponderare la propria decisione.

Successivamente

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri CARLOMAGNO, LAVEGLIA LO BOSCO) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di avvalersi della DEROGA prevista al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), **e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

2) di abrogare il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo quanto stabilito dal comma 22 articoli 14, 15 e 19 del D.L. n. 201/2011, approvato con propria deliberazione n. 16 del 01/07/2013;

3) di revocare la propria delibera n. n. 22 del 12/08/2013, esecutiva, si approvavano le tariffe TARES relative all'anno 2013 e si prendeva atto del Piano Finanziario, ai sensi del citato art. 14 del D.L. 201/2011;

4) di approvare l'allegato Regolamento TARSU allegato A);

5) di dare atto che la propria delibera n. 15 del 01/07/2013 è stata già eseguita limitatamente alle somme già richieste e versate dai contribuenti, limitatamente al versamento della I e II rata della TARSU. Di disporre che il saldo dovrà essere versato **secondo le seguenti modalità: 1) la maggiorazione dello 0,30 €/mq allo Stato deve essere versato entro il 31/12/2013; 2) il saldo entro il 31/01/2014;**

6) di dare atto ancora che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Consiglieri CARLOMAGNO, LAVEGLIA LO BOSCO) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 20.10 il Sindaco propone la sospensione dei lavori del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 2 astenuti (Consiglieri CARLOMAGNO e LAVEGLIA) espressi in forma palese per alzata di mano